

Allegato sub D) Relazione tecnico-illustrativa

Settore 1 “*Servizi al Cittadino*”

Servizio “*Gare Contratti Provveditorato e URP*”

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ENTE, CON DURATA 60 (SESSANTA) MESI CON DECORRENZA PRESUNTA DAL 06.02.2020.

Premessa.

La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta da sempre profili di sostanziale complessità e, pertanto, l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente richiede un costante aggiornamento in relazione sia alle condizioni mutevoli del mercato sia all'evoluzione normativa.

Inoltre bisogna rilevare che l'evoluzione giurisprudenziale, oltre che normativa, amplia continuamente le responsabilità della pubblica amministrazione in relazione anche a danni casualmente connessi alle violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive e per le quali è necessario tutelarsi.

Per far fronte in maniera adeguata a queste necessità si rende doveroso rivolgersi a esperti del settore in possesso di specifiche professionalità, in grado di supportare le competenti strutture dell'Ente.

Il servizio di brokeraggio assicurativo.

Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento con la L. 792/1984 (istitutiva dell'albo professionale di categoria), poi sostituita dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (cd. codice delle assicurazioni private) che all'art. 106 indica che *"l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"*.

Al fine di costituire una forma di tutela e garanzia a favore dei soggetti che si rivolgono al mercato assicurativo, il citato D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. ha istituito il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), disciplinato dal regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, che permette di esercitare l'attività di intermediazione ai soli iscritti al RUI i quali devono quindi possedere requisiti idonei verificati dall'attività di controllo esercitata dall'IVASS stessa.

Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo diventa, nel contesto sopra evidenziato, una necessità anche per gli enti pubblici per le specifiche competenze ed esperienze nella materia assicurativa, ed in particolare per quanto attinente i rischi delle pubbliche amministrazioni, di cui il soggetto affidatario dispone.

Scegliendo infatti di avvalersi di un broker assicurativo l'ente pubblico potrà disporre di soluzioni assicurative quanto più efficaci, efficienti ed economiche possibili in rapporto a quanto il mercato possa offrire e recepire, tra le innumerevoli e diversificate proposte che vi si trovano.

Tali soluzioni potranno essere individuate e proposte solo da un consulente "sul campo" che sia a conoscenza di quali proposte assicurative, non solo siano rispondenti alle esigenze della stazione appaltante, ma anche facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l'Ente sia la celebrazione di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell'affidamento.

In sostanza il broker si configura come una figura particolarmente qualificata per individuare senza difficoltà gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell'ente pubblico anche in relazione alle necessità di un'efficace garanzia degli utenti, degli amministratori, dei dipendenti e del patrimonio pubblico.

In particolare attraverso l'ausilio di un broker assicurativo il Comune di Mira potrà svolgere il complesso delle funzioni amministrative di competenza in condizioni di sicurezza, affrancandosi dai rischi professionali derivanti anche dal complicarsi del quadro giuridico di riferimento, demandando al broker l'indicazione della soluzione migliore tra conservazione, modificazione, sostituzione di polizze esistenti o la stipulazione di nuove, come anche

l'indicazione degli accorgimenti tecnici da adottare atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi.

Contesto.

Il Comune di Mira si avvale da anni dell'operato di un broker assicurativo per la gestione dei contratti e per attività di supporto nella gestione dei sinistri.

Esecuzione del servizio di brokeraggio.

Il servizio di brokeraggio risponde all'esigenza dell'amministrazione di avere assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia. Tutto ciò si coniuga perfettamente con l'ambito di operatività dell'attività del broker, come definito dal citato art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dal regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. e che può riassumersi in tre attività fondamentali:

a) assistenza, formazione e consulenza a beneficio dell'assicurando – risk management.

In una prima fase il broker deve individuare i rischi nei quali l'amministrazione incorre nello svolgimento della sua attività e che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si tratta di una fase di analisi, detta risk management, che consente la riduzione e la prevenzione del rischio mediante l'utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione. Accanto a ciò il broker dovrà rendersi disponibile per ogni richiesta di consulenza e dovrà dare attuazione al piano di formazione in materia assicurativa presentato in sede di gara e provvedere ad un costante aggiornamento dei dipendenti dell'Ente nella medesima materia;

b) copertura dei rischi.

Una volta individuati i rischi ed analizzate le coperture esistenti, il broker suggerisce eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dell'amministrazione. Successivamente, sulla base della precedente attività di risk management, il broker predisporrà i nuovi testi di polizza da porre in gara alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni stesse assistendo l'Ente nelle procedure di gara. In questa fase, nella quale prevale l'attività di intermediazione contrattuale, il broker opera al fine di contenere i costi a carico dell'Ente ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli obiettivi assicurativi;

c) collaborazione in fase esecutiva e gestionale.

Successivamente alla stipula delle polizze assicurative, il broker supporta l'amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi e nella gestione dei sinistri con assistenza puntuale nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, **anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio**, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie assicurative con particolare attenzione a quelli rientranti nella franchigia contrattuale se presente.

Le prestazioni che verranno richieste all'affidatario del servizio di brokeraggio sono quelle più analiticamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, prestazioni che il broker dovrà eseguire con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il supporto degli uffici dell'Ente nella messa a disposizione della documentazione necessaria.

Scelta del prestatore del servizio di brokeraggio.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12973/2010 ha affermato che il broker assicurativo svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione, anche un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, così configurando, anche secondo la più recente giurisprudenza, l'attività di brokeraggio in: a) prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza; b) rappresentanza dell'assicurato. Entrambe queste attività

quindi sono proprie delle competenze del broker e anche lo svolgimento di una sola di queste attività sarebbe riconducibile alla figura del broker la cui attività, come affermato dall'Autorità di Vigilanza e dalla giurisprudenza, rappresenta un costo indiretto per l'amministrazione, poiché il broker viene retribuito dalle compagnie assicuratrici attraverso la percentuale di ricarico che si aggiunge al c.d. *"premio puro"*. A tal proposito vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 12.10.2016, n. 4226 la quale afferma che *"il servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell'attività di intermediazione assicurativa svolta da un soggetto dotato di competenza professionale nel settore, il broker, per conto di altro soggetto interessato alla stipula di polizze assicurative. L'attività del broker è quindi remunerata con una provvigione, commisurata ai premi pagati dall'assicurato alla compagnia assicurativa"*. Atteso quindi che l'attività è a titolo oneroso ed è di natura intellettuale, essa si configura come un appalto di servizi che deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici, escludendo quindi un affidamento a titolo oneroso *intuitu personae*, che costituirebbe danno erariale e che, quindi, l'aggiudicazione di questo appalto non comporterà per il Comune di Mira alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il broker, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza consolidata, deve essere remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione, limitatamente ai contratti stipulati con l'assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell'incarico, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi assicurativi stabilite.

Premesso ciò, si ritiene di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in cui *"l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi"*, in considerazione di:

- 1) il costo del servizio per l'amministrazione è indiretto;
- 2) l'interesse preponderante per l'Ente non è il prezzo, ma la qualità del servizio stesso;
- 3) storicamente nelle gare con offerta economica che prevedono provvigioni entro un range minimo ed uno massimo si è assistito ad offerte tutte uguali allineate al valore minimo al fine di ottenere il punteggio massimo, di fatto svilendo la componente *"prezzo"* dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 4) la percentuale provvigionale predeterminata consente di quantificare a priori la retribuzione del broker ed assestarla su valori congrui e remunerati.

Altrimenti la remunerazione del *broker* si ridurrebbe all'aumentare dell'impegno profuso, realizzando un meccanismo di premialità inversa e rischiando di trasformarsi in un aumento del costo dei prodotti assicurativi.

Costi per la sicurezza.

In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Mira alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'aggiudicatario, come da prassi consolidata di mercato e da giurisprudenza costante, viene remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la gara viene aggiudicata attribuendo all'elemento economico la forma del prezzo fisso, quantificato nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze,

che costituiranno le provvigioni da porre a carico delle compagnie assicurative per il servizio prestato dal broker, immutabili per tutta la durata dell'appalto.

Dette percentuali sono state determinate tenendo in considerazione di quelle applicate dal nostro Ente ad oggi.

Quindi, ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto, il valore complessivo del servizio in questione viene quantificato presuntivamente in Euro 96.980,78 (comprensivo della proroga tecnica). Detto importo è stato calcolato applicando le percentuali sopra indicate ai premi netti delle polizze assicurative vigenti e moltiplicando il risultato per 5 (gli anni di durata dell'incarico, pari a 60 mesi).

I Il Responsabile Unico del Procedimento

Dirigente del Settore 1

dott.ssa Anna Sutto

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)